

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

(art. 1, commi 252-267 della Legge n. 232/2016)

Valido dall'anno accademico 2017/2018

Premesse

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 "*Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato*";

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*", che garantisce alle predette Istituzioni una "*autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici*";

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*";

Visto lo Statuto dell'ISIA di Faenza approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n. 45 del 10 marzo 2004;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'ISIA di Faenza approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n. 328 del 7 luglio 2005;

Considerato che, in base alle predette Disposizioni, l'ISIA di Faenza può adottare Regolamenti interni per garantire maggiori efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Visto l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 "*Regolamento recante disciplina in materia i Contributi Universitari*", che limita la contribuzione studentesca per la copertura dei servizi offerti dalle Università al 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, ravvisando in tal modo una contribuzione di tipo obbligatorio;

Visto l'art. 9, comma 3 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente per l'ISIA di Faenza "*Contributo a carico degli Studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell'Istituto*", che ravvisa una contribuzione eventuale ed ulteriore determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, all'interno dell'autonomia riconosciuta alle Istituzioni AFAM dall'art. 33 della Costituzione italiana e dalla Legge n. 508/1999;

Considerato che l'ISIA di Faenza è stato istituito quale Istituto sperimentale di formazione superiore senza un organico di docenza, per cui, ad eccezione di sole n. 3 unità, tutto il Personale docente necessario allo svolgimento dell'attività didattica che costituisce l'offerta formativa può essere assunto, entro il 31/12/2017, con contratti di co.co.co. e retribuzione a carico del Bilancio dell'Istituto, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; tipologia contrattuale che, salve sopravvenute ulteriori disposizioni normative, non potrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2018 secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 8 del D.L. 244/2016 convertito con modifiche nella L. 19/2017, permanendo tuttavia la spesa delle retribuzioni a carico del Bilancio dell'Istituto;

Considerato che il contributo annuale dello Stato, cd. Contributo ordinario per il funzionamento didattico e amministrativo, erogato dal MIUR viene, pertanto, sostanzialmente destinato al saldo degli oneri per la docenza di cui al precedente capoverso, a differenza di quanto avviene per le Università e per le altre Istituzioni del medesimo Comparto AFAM (Accademie e Conservatori), per le quali il contributo ministeriale è invece destinato al funzionamento propriamente detto;

Tenuto conto che il predetto limite del 20%, ove applicabile alle Istituzioni AFAM, non potrebbe comunque essere applicato all'ISIA di Faenza, stante le specificità sopra evidenziate, e in quanto l'eventuale applicazione del limite comporterebbe una illegittima ed ingiustificabile discriminazione tra le Istituzioni destinatarie;

Tenuto conto che l'ISIA di Faenza, a fronte di un contributo dagli studenti mediamente inferiore a quanto previsto nelle altre Istituzioni pubbliche e private simili, garantisce comunque numerosi servizi e possibilità extra agli studenti stessi (a titolo di esempio non esaustivo: accogliimento, ove possibile, delle richieste formulate dalla Consulta; adeguamento dei locali e delle attrezzature didattiche e non; offerta di numerosi tirocini formativi presso prestigiose Aziende nel settore del design; materiali gratuiti per le esercitazioni didattiche e per i Laboratori; riconoscimenti economici per lo svolgimento di attività di ricerca finanziate da Terzi; rimborsi per partecipazione a mostre, convegni, congressi, premiazioni; viaggi didattici a carico dell'Istituto, ecc.);

Confermata la volontà dell'Istituto di mantenere, incrementare e migliorare i servizi e le opportunità a favore degli studenti;

Considerato che l'ISIA di Faenza ha sempre applicato, a favore degli Studenti, ove possibile, tutti gli esoneri, totali e parziali dal pagamento del Contributo e delle Tasse, previsti e consentiti dalle disposizioni vigenti in materia;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 252 a 267 della predetta Legge, attinenti l'adozione di un Regolamento in materia di contribuzione studentesca e l'applicazione degli esoneri prescritti;

Ritenuta opportuna l'adozione del presente Regolamento con riferimento alla contribuzione degli studenti per l'iscrizione dall'a.a. 2017/2018;

si adotta

il presente Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'ISIA di Faenza, in osservanza al combinato disposto delle norme di cui in premessa, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, sanciti dalla L. 232/2016.

Il presente Regolamento ha decorrenza dal prossimo anno accademico 2017/2018 e validità fino a nuove disposizioni o nuove determinazioni in materia del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Articolo 1

Validità delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2

Importi e modalità di versamento del Contributo Studenti

1. TRIENNIO

Il contributo ISIA annuale per il Triennio di I Livello sarà determinato in un importo minimo e un importo massimo corrispondenti alle fasce contributive fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Manifesto degli Studi, comprensivi di quota per l'assicurazione.

Il contributo annuale dovrà essere versato sul conto corrente bancario dell'ISIA di Faenza e potrà essere pagato in un'unica soluzione oppure in due rate, come da scadenze stabilite nel Manifesto degli Studi e riportate nei moduli di iscrizione.

L'importo della prima rata sarà comprensivo della quota per l'assicurazione.

L'importo della seconda rata sarà determinato tenuto conto dell'ISEE rilasciato dall'INPS o da un CAF e secondo le fasce contributive fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Manifesto degli Studi.

I termini per il versamento della prima e della seconda rata saranno fissati nel Manifesto degli Studi emanato in riferimento a ciascun anno accademico e riportati nei pertinenti moduli di iscrizione.

L'ISEE rilasciato da un Ente autorizzato (INPS, CAF, ecc.), dovrà essere presentato entro il termine che sarà stabilito nel Manifesto degli Studi emanato per ciascun anno accademico e riportato nei pertinenti moduli di iscrizione.

2. BIENNIO

Il contributo ISIA annuale per il Biennio di II Livello sarà determinato in un importo minimo e un importo massimo corrispondenti alle fasce contributive fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Manifesto degli Studi, comprensivi di quota per l'assicurazione.

Il contributo annuale dovrà essere versato sul conto corrente bancario dell'ISIA di Faenza e potrà essere pagato in un'unica soluzione oppure in due rate, come da scadenze stabilite nel Manifesto degli Studi e riportate nei moduli di iscrizione.

L'importo della prima rata sarà comprensivo della quota per l'assicurazione.

L'importo della seconda rata sarà determinato tenuto conto dell'ISEE rilasciato dall'INPS o da un CAF e secondo le fasce contributive fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Manifesto degli Studi.

I termini per il versamento della prima e della seconda rata saranno fissati nel Manifesto degli Studi emanato in riferimento a ciascun anno accademico e riportati nei pertinenti moduli di iscrizione.

L'ISEE rilasciato da un Ente autorizzato (INPS, CAF, ecc.), dovrà essere presentato entro il termine che sarà stabilito nel Manifesto degli Studi emanato per ciascun anno accademico e riportato nei pertinenti moduli di iscrizione.

3. Ripetenti e Fuori-Corso

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Istituto si dispone quanto segue:

- a) **Ripetente:** importi, scadenze e modalità di versamento previsti per l'anno da ripetere;
 - b) **Fuori-Corso:** importi, scadenze e modalità di versamento previsti per il corso di cui è superata la durata legale.
4. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di tasse governative di iscrizione e frequenza, di tassa regionale per il diritto allo studio, ecc. È inoltre sempre dovuta la quota per l'assicurazione.

Articolo 3

Maggiorazioni in caso di ritardo dei versamenti

1. Nell'ipotesi di versamento oltre le scadenze che saranno indicate nel Manifesto degli Studi emanato in riferimento a ciascun anno accademico e riportate nei pertinenti moduli di iscrizione, sarà dovuta una maggiorazione pari al 10% ove il pagamento sia effettuato entro un primo termine di ritardo stabilito nel Manifesto degli Studi e riportato nei pertinenti moduli di iscrizione, e sarà dovuta una maggiorazione pari al 20% ove il pagamento sia effettuato entro un secondo ulteriore termine di ritardo stabilito nel Manifesto degli Studi e riportato nei pertinenti moduli di iscrizione. Le maggiorazioni sono dovute per le ipotesi di ritardo nel pagamento sia della prima che della seconda rata.
2. La maggioranza relativa alla prima rata, il cui termine di scadenza del versamento senza maggiorazione coincide con il termine di presentazione della domanda di iscrizione, è sempre dovuta nel caso di domanda di iscrizione comunque presentata tardivamente all'ufficio, anche se il versamento sia stato effettuato prima del termine indicato.
3. La domanda e i documenti richiesti, se consegnati dopo l'ultimo termine di scadenza entro il quale è disposta la maggiorazione del 20%, non saranno accettati e si produrranno gli effetti di cui agli artt. da 4 a 7 del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito www.isiafaenza.it.

Articolo 4 **Esenzioni**

1. In osservanza all'art. 1 commi 255 e 256 della Legge n. 232/2016:
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli Studenti che soddisfano **congiuntamente** i seguenti requisiti:
 - a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89, è inferiore o uguale a 13.000 euro;
 - b) sono iscritti all'ISIA da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla precedente lettera a).
2. In osservanza all'art. 1 comma 257 della L. 232/2016:
Per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il Contributo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
Il CdA dell'ISIA di Faenza stabilisce che il contributo annuale per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), è determinato in misura pari al **7 per cento** della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
3. In osservanza all'art. 1 comma 258 della L. 232/2016:
Per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non quello di cui alla precedente lettera b), il Contributo non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
4. L'ISEE rilasciato da un ente autorizzato (INPS, CAF, ecc.), dovrà essere presentato entro il termine che sarà stabilito nel Manifesto degli Studi emanato in riferimento a ciascun anno accademico e riportato nei pertinenti moduli di iscrizione.
5. Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 68/2012 sono, inoltre, esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi per l'iscrizione gli studenti che rientrano nelle sottoelencate tipologie:
 - a) Studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
 - b) Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'ar. 3 comma 1 L. 104/1992
 - c) Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio e di prestiti d'onore erogati dall'ER.GO*
 - d) Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall'ERGO che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza*
 - e) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano. Negli anni successivi al primo l'esonero totale da tasse e contributi è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli esteri e ai requisiti di merito.
 - f) Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, esonerati per la durata di detto periodo.
 - g) Studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Tuttavia, per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dall'ISIA nel Manifesto degli Studi, cd. contributo di ricognizione, dovuto per

ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle tasse e del contributo ISIA stabilito per l'anno accademico di nuova iscrizione.

*Ove all'atto dell'iscrizione non siano state ancora pubblicate dall'ERGO le graduatorie definitive dei vincitori o degli idonei per il conseguimento delle borse di studio, lo studente che ha presentato la relativa domanda è tenuto al pagamento della prima rata di iscrizione, salvo il diritto di rimborso successivo se incluso in dette graduatorie.

- 6. Esonero parziale per reddito:** esonero dalle tasse erariali (tassa di immatricolazione, se dovuta, e tassa di frequenza) se si rientra nei limiti di reddito indicati dalla circolare annuale del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione; obbligo, invece, del versamento della tassa regionale ER.GO, della quota per l'assicurazione e del Contributo per l'ISIA, fatti salvi gli esoneri dal contributo ISIA di cui ai commi precedenti. L'esonero parziale deve essere richiesto direttamente nella domanda di iscrizione; l'ISEE rilasciato da un Ente autorizzato (INPS, CAF, ecc.), dovrà essere presentato entro il termine che sarà stabilito nel Manifesto degli Studi emanato in riferimento a ciascun anno accademico e riportato nei pertinenti moduli di iscrizione.
- 7.** In osservanza a quanto previsto dal comma 259 dell'art. 1 L. 232/2016, si demanda al CdA di approvare, con riferimento a ciascun anno accademico, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

Articolo 5 **Disposizioni varie**

- 1.** Nel caso di Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ex art. 8 comma 5 del regolamento DPCM 159/2013, non si applicano le esenzioni previste nel presente Regolamento ed il Contributo è da versare per intero.
- 2.** A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 della citata Legge n. 232/2016.
- 3.** Modalità pagamento: tutti gli importi e i dati per il pagamento delle tasse erariali, regionali e dei Contributi sono dettagliatamente riportati nei moduli di iscrizione relativi a ciascun anno accademico. Se ne può avere conoscenza inoltre consultando il sito ufficiale dell'Istituto o chiedendo informazioni all'Ufficio didattica.
- 4.** Mancati pagamenti: si evidenzia che fino all'avvenuto pagamento dei Contributi e delle tasse dovute, l'immatricolazione/ iscrizione non è considerata perfetta, e si producono gli effetti di cui al Regolamento di Istituto.
- 5.** Detraibilità oneri: si conferma che i Titoli rilasciati dall'ISIA di Faenza sono equipollenti ai Titoli rilasciati dalle Università (a titolo di esempio non esaustivo, vedi articolo 1 commi 102 e 103 della L. 228/2012 – legge di stabilità 2013,) e, pertanto, gli oneri per l'iscrizione sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera E) del TUIR e s.m.i..
- 6.** Si evidenzia che i Contributi versati direttamente sul conto corrente bancario dell'ISIA di Faenza saranno oggetto della comunicazione annuale obbligatoria secondo gli appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 - Pubblicato il 27/01/2017).

Articolo 6 **Restituzione del contributo ISIA**

Il contributo ISIA versato per l'iscrizione potrà essere restituito, a domanda dell'interessato, nei seguenti casi:

- a) ritiro dalle lezioni formalizzato per iscritto prima dell'inizio delle stesse;
- b) versamento di contributo non dovuto per mancanza di requisiti soggettivi indispensabili all'iscrizione e/o per successivo accertamento della sussistenza di condizioni oggettive che danno diritto alla restituzione.

Articolo 7 Accertamenti

L'ISIA potrà provvedere ad accertare, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, la correttezza delle dichiarazioni rese con il modello ISEE. I dati dichiarati relativi all'ISEE potranno inoltre essere sottoposti alla verifica automatica presso la banca dati INPS.

Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte risultassero in tutto o in parte non veritiere, i fatti potranno essere segnalati alle autorità competenti per l'accertamento di eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 8 Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione sarà emanato con Decreto del Presidente e sarà in vigore dall'a.a. 2017/2018.
2. Con riferimento a ciascun anno accademico saranno emanati, nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento, il Manifesto degli Studi e i pertinenti moduli di iscrizione.
3. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Approvato con Delibera del C.d.A. n. 38 del 23/03/2017

Modificato con delibera del C.d.A. n. 65 del 15/09/2017